

**Regolamento
della legge di applicazione e complemento della legge federale
concernente l'aiuto alle vittime di reati**

(RLACLAV)¹
(del 21 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata

- la Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati;
- ritenuto che i termini utilizzati in tutto il regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile;²

decreta:

Capitolo primo
Competenze

Dipartimento competente

Art. 1 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la Legge cantonale di applicazione e complemento (in seguito LACLAV).

²Il Dipartimento è in particolare competente a:

- a) decidere il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell'art. 16 LAV;
- b) decidere sulle richieste d'indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell'art. 5 LACLAV;
- c) stabilire l'acconto ai sensi dell'art. 21 LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell'art. 7 OAVI;
- d) emanare le direttive relative all'entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi.

**Commissione di coordinamento per
l'aiuto alle vittime (Commissione)**

Art. 2 ¹La Commissione di coordinamento per l'aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti:

- a) valuta l'efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime;
- b) preavvisa le proposte di modifiche legislative, il piano d'intervento sulle tematiche emergenti inerenti all'aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell'art. 5a LACLAV;
- c) propone misure e progetti di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.

²La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

³Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.

Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP)³

Art. 3⁴ ¹L'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle decisioni di contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine ai sensi dell'art. 16 LAV. L'UAP e per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l'aiuto alle vittime di reati.

²L'UAP può avvalersi di terzi per l'erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.

³In particolare l'UAP:

¹ Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.

² Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.

³ Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.

⁴ Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.

- a) decide sulle richieste di sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti ai sensi dell'art. 5a LACLAV;
- b) stipula gli accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 4 LACLAV con gli enti o i consulenti privati che assicurano le prestazioni di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV.

Delegato per l'aiuto alle vittime di reati

Art. 4 ¹Il Delegato per l'aiuto alle vittime di reati (Delegato):

- a) coordina l'insieme delle prestazioni della LAV e della LACLAV, in particolare quelle previste all'art. 1 cpv. 2, art. 3 cpv. 2, 3, art. 5, 6 e 7 del presente regolamento;
- b) assicura la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e 13 LAV;
- c) decide sulle richieste concernenti l'aiuto immediato;
- d) organizza la formazione continua degli operatori preposti alla consulenza;
- e) in accordo con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio ai sensi dell'art. 8 LAV;
- f) promuove direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, attività di sensibilizzazione, di prevenzione, d'informazione e di formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
- g) assicura contatti regolari con le autorità federali e cantonali e gli altri enti pubblici e privati che si occupano delle vittime;
- h) assume la funzione di segretario della Commissione.

²Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni.

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)

Art. 5 L'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV.

Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)

Art. 6 L'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante ai sensi dell'art. 6 LAV per il calcolo del contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per l'indennizzo.

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI)

Art. 7 ¹L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento esercita il diritto di regresso contro terzi fino a concorrenza dell'importo versato ai sensi dell'art. 7 LAV; esso può rinunciare alle pretese dello Stato nei confronti dell'autore del reato in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LAV.

²L'USSI promuove l'incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell'acconto.

³L'USSI, e per esso il Servizio ricupero e contabilità, rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.

Capitolo secondo

Procedure

Aiuto a più lungo termine fornito da terzi, indennizzo e torto morale

Art. 8 ¹Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l'indennizzo e/o la riparazione morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.

²Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione necessaria.

³Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull'assistenza giudiziaria.

Sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione

Art. 9⁵ ¹L'istanza di sussidio va inoltrata all'UAP e deve contenere:

- a) statuto, composizione degli organi e presentazione dell'ente promotore;
- b) descrizione del progetto;

⁵ Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.

- c) indicazione degli obiettivi;
- d) eventuali collaborazioni con terzi;
- e) mezzi e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi;
- f) eventuale quantificazione delle prestazioni;
- g) preventivo di spesa e piano di finanziamento del progetto;
- h) modalità di valutazione dell'esito.

²L'UAP determina le modalità di presentazione dell'istanza e la documentazione necessaria.

Sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta

Art. 10 ¹L'ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV comunica al Delegato entro 24 ore e al termine dell'intervento le informazioni necessarie riferite alla persona deceduta e ai destinatari del sostegno immediato per l'adempimento dei suoi compiti legali, in particolare:

- a) l'identità e l'indirizzo delle persone ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LAV per l'aiuto immediato, se queste ultime vi acconsentono;
- b) i casi oggetto di sostegno immediato, comprensivi segnatamente delle seguenti indicazioni:
 - anno di nascita, sesso, luogo di domicilio e nazionalità della persona deceduta e dei destinatari del sostegno immediato;
 - presunta causa del decesso;
 - data, luogo, durata e tipo d'intervento;
 - ente segnalante;
 - operatore di riferimento dell'ente che assicura il sostegno;

²L'intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.

³Se necessario per l'adempimento dei suoi compiti, il Delegato può esigere dagli enti che assicurano il sostegno l'accesso alla documentazione relativa a singoli interventi.

Capitolo terzo
Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 11 Le domande pendenti di contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi sono rette dal diritto cantonale previgente.

Norma abrogativa

Art. 12 Il Regolamento di esecuzione della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995 (del 26 giugno 1996) è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 13 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁶

Publicato nel BU **2010**, 558.

⁶ Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.